



Comune di Zibido San Giacomo
Provincia di Milano

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N. DEL

Modificato art. 30
con C.C. 19/2013
Modificato Art. 64
con C.C. 48/2019

3
CC
Approvazione
Reg. CC

Allegato alla Deliberazione
di C.C. n. 38 del 30/07/2012

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale in base alle disposizioni prescritte dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n.267.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle adunanze del Consiglio Comunale e che non siano disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Comunale dei Capigruppo.
3. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento a successiva adunanza.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere. Entro 30 giorni, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, la questione viene rimessa al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora vengano sollevate dai Consiglieri Comunali eccezioni durante l'adunanza relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, esse sono sottoposte in forma scritta al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce il Segretario Comunale ed i Capigruppo presenti in aula per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate e sottoporle, quindi, al giudizio del Consiglio Comunale. Nel caso in cui la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio Comunale, aggiorna l'argomento ad altra seduta. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve successive modifiche normative in materia.

Art. 3
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'edificio comunale sito in Piazza Roma, in apposita sala.
2. La parte principale della sala della adunanza è destinata ai Consiglieri Comunali ed alla segreteria, mentre uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in una sede diversa.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta, all'esterno della sede, la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea.

CAPO II
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4
Presidenza delle adunanze

1. Ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto comunale il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, qualora anche questi sia assente o impedito, da un Assessore, secondo l'ordine dato dall'età.

Art. 5
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio Comunale e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli consiglieri.
2. Egli provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando le norme contenute nel presente regolamento. Concede, altresì, la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento. Ha la facoltà di sospendere i lavori del Consiglio, sentiti i Capigruppo, e di sciogliere l'adunanza quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

4. Egli, inoltre, promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, l'organo di revisione contabile, il Difensore Civico, le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

TITOLO II

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 6

Prima seduta del Consiglio Comunale Convalida degli eletti

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo viene indetta dal neoeletto Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, ai sensi dell'art.16, comma 11, dello Statuto comunale.
2. L'adunanza è presieduta dal Sindaco neoeletto.
3. In tale seduta successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità ai sensi degli artt. 55/70 del T.U. n.267/00, procedendo alla loro immediata surrogazione.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio Comunale ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera quale prosecuzione della prima.
5. Dopo la convalida degli eletti il Sindaco presenta davanti al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana ai sensi dell'art.50, comma 11, del T.U. n.267/00.
6. Successivamente il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i componenti della Giunta da esso nominati, ai sensi dell'art.33, comma 1, dello Statuto.

Art.7

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 8 Riserva di Legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e le loro posizione giuridica sono disciplinati dal T.U. n.267/00.

CAPO II ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 9 Entrata in carica

1. i Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione di surrogazione.
2. Essi rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Art. 10 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale debbono essere assunte al Protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. A seguito delle dimissioni di un Consigliere il Consiglio Comunale deve procedere, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse, alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che, nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'inesistenza di eventuali cause di ineleggibilità previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 11 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.69 del T.U., il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art.69, comma 5, del T.U..
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come causa di ineleggibilità ovvero esiste al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela

contesta e attiva la procedura di cui all'art.69 del T.U.. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla L. 13.09.1982, n.646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art.59 del T.U..
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art.15 della L. 19.03.1990, n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3. e 4., convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Art. 12 **Sospensioni delle funzioni**

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art.59 del T.U. o quelli di cui al 1 e 2 comma dell'art.15 della L. 55/90.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I **DIRITTI**

Art. 13 **Diritto di informazione e accesso agli atti**

1. I Consiglieri Comunali in carica hanno diritto di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, di prendere visione e di ottenere copia di atti, documenti, nonché delle deliberazioni e dei regolamenti comunali, con le modalità previste dall'art.26 del vigente regolamento sul diritto d'accesso e procedimento amministrativo ed in esenzione di spesa.
2. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto.
3. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'Ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copia ovvero altra modalità idonea. Qualora non sia possibile l'evasione immediata della richiesta, il Consigliere presenta istanza di accesso formale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma e contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

4. Il rilascio delle copie avviene entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si fa rimando al vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti..

Art. 14 **Diritto di iniziativa**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa in ordine ad ogni argomento sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nelle competenze del Consiglio Comunale stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all'art.49 del T.U. e ne informa la Giunta. La fase istruttoria si deve comunque concludere entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di deliberazione.
4. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
5. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazione. Essi sono presentati, per iscritto, al Sindaco nei due giorni precedenti l'adunanza. Possono presentarsi, comunque, anche verbalmente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti e può modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
7. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime una valutazione nell'ambito delle sue competenze. In particolare si esprime sul fatto che gli emendamenti proposti siano da considerare modifica sostanziale della deliberazione e tali da richiedere, perciò, nuovo parere da parte degli organi competenti. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione è rinviata all'adunanza successiva.

Art. 15
Diritto di presentazione di interrogazioni

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o all'Assessore delegato competente per materia per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto, debitamente sottoscritte e depositate presso l'Ufficio Protocollo dei Comune.
4. L'interrogante può dichiarare che intende avere, in ogni caso, risposta scritta.
5. L'interrogante può richiedere che la risposta, orale o scritta, sia data nel corso della seduta consiliare; in tal caso il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione al primo ordine del giorno utile del Consiglio e distribuisce ad ogni Consigliere il testo dell'interrogazione.
6. La risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio è data dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente per materia o, eventualmente, dal Segretario Comunale, su autorizzazione orale del Presidente.
7. Alle interrogazioni per le quali non è richiesta risposta nel corso della seduta consiliare il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia devono dare risposta scritta entro trenta giorni dalla data di presentazione.
8. L'interrogante, nel caso di interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, ha il diritto di illustrare al Consiglio la propria interrogazione con un intervento che non superi i 5 minuti. Dopo la risposta ha altresì il diritto di dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni, con un intervento che non superi i 5 minuti.
9. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni urgenti - motivando l'urgenza - le quali sono soggette alla procedura prevista dal successivo art. 19

Articolo 16
Diritto di presentazione di interpellanze

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interpellanze.
2. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o all'Assessore delegato competente per materia circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
3. Le interpellanze devono essere formulate per iscritto, debitamente sottoscritte e depositate presso l'Ufficio Protocollo dei Comune.
4. Il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interpellanza al primo ordine del giorno utile del Consiglio e distribuisce ad ogni Consigliere il testo dell'interpellanza.

5. La risposta alle interpellanze è data oralmente dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente per materia.
6. L'interpellante ha il diritto di illustrare al Consiglio la propria interpellanza con un intervento che non superi i 5 minuti. Dopo la risposta ha altresì il diritto di dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni, con un intervento che non superi i 5 minuti.
7. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che sarà iscritta al primo ordine dei giorno utile dei Consiglio.
8. Ogni Consigliere può presentare interpellanze urgenti - motivando l'urgenza - le quali sono soggette alla procedura prevista dal successivo art. 19.

Articolo 17 **Diritto di presentazione di mozioni**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad esercitare o impegnare l'attività dell'Amministrazione Comunale in ordine ad uno specifico argomento. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione dei Consiglio Comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
3. Le mozioni devono essere formulate per iscritto, debitamente sottoscritte e depositate presso l'Ufficio Protocollo dei Comune.
4. Il Sindaco provvede ad iscrivere la mozione al primo ordine dei giorno utile dei Consiglio e distribuisce ad ogni Consigliere il testo della mozione.
5. Ogni Consigliere può presentare mozioni urgenti - motivando l'urgenza - le quali sono soggette alla procedura prevista dal successivo art. 19.

Articolo 18 **Diritto di presentazione di ordini del giorno**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare ordini del giorno.
2. Gli ordini dei giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione su fatti a questioni di interesse locale, nazionale od internazionale che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
3. Gli ordini del giorno devono essere formulati per iscritto, debitamente sottoscritti e depositati presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Il Sindaco provvede ad iscrivere la proposta di ordine dei giorno al primo ordine dei giorno utile del Consiglio e distribuisce ad ogni Consigliere il testo della proposta.
5. Gli ordini dei giorno sono sottoposti all'approvazione dei Consiglio Comunale nelle forme

previste per la votazione delle deliberazioni.

6. Nel caso sia sollevata una questione di ammissibilità decide il Consiglio.
7. Ogni Consigliere può presentare ordini del giorno urgenti - motivando l'urgenza - i quali sono soggetti alla procedura prevista dal successivo art. 19.

Art. 19 **Trattazioni urgenti**

1. In apertura dei lavori di ogni seduta del Consiglio - per ragioni di eccezionali gravità ed urgenza opportunamente motivate - i consiglieri comunali possono presentare mozioni ed ordini del giorno in forma scritta. Interrogazioni ed interpellanze possono essere formulate oralmente e, in tal caso, il Presidente può chiedere che vengano rese per iscritto.
2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le richieste in ordine alla procedura d'urgenza da riconoscere ai casi di cui al precedente comma. In caso ne riconosca l'urgenza, il presidente ne dispone la trattazione che avverrà dopo la discussione sull'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. In caso contrario essi sono iscritti al primo ordine utile del Consiglio.
3. Ove la decisione del Presidente sia contestata da almeno un quinto dei consiglieri presenti, decide il Consiglio con votazione palese.

Art. 20 **Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede almeno un quinto dei Consiglieri Comunali in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, previa verifica in ordine alla competenza del Consiglio Comunale sull'argomento proposto.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo Generale dell'Ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione per la cui redazione i consiglieri possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, che dovrà essere corredato dei pareri dei responsabili di settore ex art.49 del T.U..
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art.136 del T.U..

Art. 21 **Partecipazione alle adunanze**

1. Il Consigliere Comunale è tenuto ad intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fa parte
2. Nel caso in cui un Consigliere Comunale non intervenga alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con

comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L.241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, assegnando un termine entro cui far valere le cause giustificative delle assenze. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera con votazione palese l'eventuale decadenza.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario, affinché sia presa nota a verbale.

Art. 22

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Entro tre mesi dall'entrata in carica del Sindaco ed entro tre mesi dalla nomina dei singoli assessori comunali, i componenti della Giunta Comunale sono tenuti a depositare presso l'Ufficio Segreteria:
 - a) una dichiarazione, su modulo predisposto dall'Ufficio, concernente i diritti reali su beni immobili e mobili, le azioni di società e le quote di partecipazione a società;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
2. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma precedente, sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazioni patrimoniali di cui al punto a) del comma 1 e copia della dichiarazione dei redditi.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere i dati contenuti in dette dichiarazioni e, pertanto, le stesse con le relative copie delle dichiarazioni dei redditi saranno affisse all'albo pretorio e, successivamente, a disposizione per la visione presso l'Ufficio Segreteria.

Art. 23

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi dell'art.78, comma 2, del T.U..
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. I componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo. In tale ipotesi il consigliere astenuto, se non abbandona il suo posto, si computa tra i presenti ma non tra i votanti.

CAPO II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO INDENNITÀ DI PRESENZA

Art. 24
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. degli Enti Locali (artt.77-88).
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dal T.U. dai relativi decreti ministeriali di attuazione
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. Enti Locali, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute della commissioni comunali previste dalle leggi statali o regionali, di cui al precedente comma tre.
5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.

CAPO III
NOMINE ED INCARICHI CONFERITI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.25
Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 26
Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto
2. Nel caso in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Sindaco ed al Consiglio, in forma scritta ovvero oralmente nel corso della seduta consiliare, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti

3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

TITOLO V

GRUPPI CONSILIARI

Art. 27 **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, con la relativa accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.

Art. 28 **Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, ogni gruppo consiliare comunica per iscritto al Sindaco la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo.
2. Nelle more o in mancanza della predetta comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
3. Nel corso della legislatura possono essere costituiti Gruppi consiliari non coincidenti con le liste di cui all'art. 27, comma 1. La costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare deve essere comunicata per iscritto al Sindaco con l'indicazione della composizione e con la contestuale designazione del Capogruppo.

Art. 29 **Conferenza dei Capigruppo**

1. Ai sensi dell'art. 23, terzo comma, dello Statuto comunale, è istituita, presso il Comune di Zibido San Giacomo, la Conferenza dei Capigruppo. Essa è costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede senza diritto di voto, e dai Capigruppo consiliari.
2. La Conferenza stabilisce la programmazione dei lavori indicati nell'ordine del giorno del Consiglio, a seguito della sua convocazione.
3. Il Presidente può sottoporre, al parere della Conferenza, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno, argomenti di particolare interesse o delicatezza, nonché mozioni, interrogazioni ed interpellanze.
4. La Conferenza è convocata dal Presidente, normalmente con avviso scritto da recapitarsi ai Capigruppo contestualmente alla convocazione del Consiglio. Nei casi di necessità e di urgenza la convocazione può avvenire in via telefonica o via fax.
5. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

6. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da altro consigliere del proprio gruppo. Ai lavori della Conferenza possono partecipare i membri della Giunta, il Segretario comunale o i funzionari richiesti dal Presidente.
7. Nelle decisioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun capogruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza.
8. Le decisioni della Conferenza in merito alle eventuali modifiche nell'ordine di presentazione delle proposte all'ordine del giorno, vengono comunicate dal Presidente all'organo consiliare in apertura della seduta del Consiglio.

TITOLO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 30

Composizione e costituzione

1. Sono istituite, ai sensi dell'art.18, secondo comma, dello Statuto Comunale, le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) Commissione Affari Istituzionali ed amministrativi;
 - b) Bilancio, finanze e programmazione economica.

modificata con CC 19/13 2. *"Il Consiglio comunale, in sede di costituzione delle commissioni, ne determina il numero dei componenti garantendo la presenza di tutti i gruppi rappresentati in Consiglio e rispettando i criteri di proporzionalità maggioranza/minoranza come rappresentato in consiglio".*

suppresso con CC 19/13 3. *Se durante la legislatura si costituiscono nuovi gruppi consiliari, i relativi rappresentanti potranno essere inclusi nelle commissioni, nel rispetto del principio della proporzionalità di cui al comma precedente, purchè il numero complessivo dei componenti la singola commissione non superi il 60% dei consiglieri assegnati al Consiglio.*

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Qualora un membro della Commissione permanente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente della Commissione provvede, per iscritto, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo assegnando un termine entro cui far valere le cause giustificative delle assenze. Scaduto tale termine, da comunicazione al Sindaco per la predisposizione della deliberazione consiliare di decadenza e l'avvio della procedura di surroga.

6. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i Capigruppo consiliare; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

7. Possono, altresì, istituirsi altre commissioni permanenti, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, le cui competenze e composizioni vengono stabilite dal Consiglio all'atto della loro istituzione.

Art. 31
Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Ogni commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, il presidente ed il vice presidente.
2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo
3. E' eletto presidente colui che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del vice presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La Commissione è convocata dal Presidente, a cura del Segretario della Commissione, con avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da notificare ai componenti eletti, almeno tre giorni di calendario prima della seduta stessa. La prima seduta di insediamento, nella quale si procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco.
7. La convocazione della commissione può essere, comunque, richiesta, anche con richiesta scritta, dal Sindaco, da 1/5 dei componenti la commissione arrotondato all'unità superiore o dall'assessore competente per materia.
8. Le commissioni non possono essere convocate nello stesso giorno di seduta del Consiglio comunale.

Art. 32
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione delle commissioni consiliari permanenti è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. I pareri espressi dalle Commissioni sono validi quando la proposta ottiene la maggioranza dei votanti.
3. I voti, se non previsto diversamente, sono espressi in forma palese; in caso di parità di voti, la proposta si intende sospesa e rinviata a successiva seduta.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ed ai lavori possono assistere i cittadini, salve comprovate esigenze di riservatezza o sicurezza.
5. Il presidente può convocare la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti coperti da privacy o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocimento agli interessi del Comune.
6. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di enti o organismi rappresentanti la comunità locale.
7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte dal Responsabile di Settore competente per materia o da altro dipendente comunale da esso designato.

8. Delle riunioni è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione, su apposito registro. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti presenti.
9. La Commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta che, firmata dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

Art. 33

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria esprimendo pareri non vincolanti nelle seguenti materie:
 - Commissione Affari Istituzionali e amministrativi
 - Statuto e Regolamenti comunali di competenza consiliare
 - Convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Province
 - Costituzione e modificazione di forme associative
 - Istituzione, compiti, nonché norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione
 - Assunzione diretta di pubblici servizi
 - Costituzione di aziende speciali
 - Concessioni a terzi di pubblici servizi
 - Esame richieste di nomina a Difensore civico.
 - Commissione Bilancio, Finanze e Programmazione economica
 - Bilancio e programmazione economica
 - Partecipazione del Comune a Società di capitali
 - Istituzione e ordinamento dei tributi comunali
 - Determinazione di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali.
2. La Commissione per gli Affari Istituzionali decide, inoltre, sulla ricezione e ammissibilità formale delle istanze, petizioni e proposte di cui agli artt. 43, 45, 46 e 47 dello Statuto Comunale.
3. Il Consiglio comunale può deliberare che anche altre materie, oltre a quelle elencate nel comma precedente, siano sottoposti al preventivo esame delle Commissioni consiliari Permanenti.
4. L'Assessore competente per materia può richiedere il parere della Commissione sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, facendone richiesta al Sindaco.
5. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U..
6. In caso di urgenza, qualsiasi argomento, anche se ricompreso fra quelli stabiliti dal precedente comma 1, può essere portato all'esame del Consiglio Comunale, a meno che la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti richieda al Presidente della Commissione il preventivo esame della Commissione stessa.

CAPO II COMMISSIONI SPECIALI

Art. 34 Commissioni di indagine

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art.20 dello Statuto.
2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente, che coincide con un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
3. Le commissioni possono richiedere la collaborazione di consulenti esterni, non remunerati, i quali potranno partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, dei revisori, del segretario, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti o organismi
6. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione di indagine conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 35 Commissioni di studio e consulte

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

CAPO III COMMISSIONI COMUNALI

Art. 36 Costituzione

1. Il Consiglio Comunale può istituire, oltre a quelle previste da disposizioni di legge, dallo Statuto, da specifici Regolamenti e dal Capo I e II del presente Regolamento, altre Commissioni comunali facoltative di cui ne determina la specifica composizione.
2. La nomina di queste Commissioni è effettuata direttamente dalla Giunta Comunale.

Art. 37 Attribuzioni e funzionamento

1. In fase di istituzione delle Commissioni di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale determina le competenze di ognuna di esse.
2. Le materie per le quali il parere è obbligatorio e non vincolante sono determinate dalla legge.
3. Ogni Commissione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte dal responsabile del settore competente o da suo delegato.
4. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente ogni qual volta ne emerge la necessità o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti effettivi, arrotondati all'unità superiore, o a seguito di richiesta dell'Assessore competente.
5. L'avviso scritto di convocazione della Commissione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno tre giorni prima della riunione; in caso di comprovata urgenza il Presidente può disporre la convocazione con preavviso anche telefonico di ventiquattrore.
6. Dal giorno prima stabilito per le sedute della commissione, gli atti relativi all'ordine del giorno sono consultabili presso il settore competente durante l'orario d'ufficio.
7. Per la validità della seduta della commissione è necessaria in prima convocazione la metà più uno dei componenti effettivi o supplenti, in seconda convocazione la commissione si ritiene validamente costituita con 3 componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
8. I componenti della commissione decadono dalla carica non intervenendo consecutivamente senza giustificato motivo a tre sedute della commissione. A tal fine il Presidente dà comunicazione al Sindaco per l'avvio della procedura di surroga.
9. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo consiliari hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo o nella deliberazione istitutiva delle Commissioni facoltative, si ritiene applicabile il Capo I Titolo VI del presente Regolamento.

TITOLO VII

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I NORME GENERALI

Art.38 Poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto comunale.

Art. 39 Durata in carica

1. Il consiglio comunale che inizia la propria attività con la convalida dei consiglieri eletti dura in carica sino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

CAPO II CONVOCAZIONE

Art. 40 Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio. In ottemperanza all'art. 28 dello Statuto Comunale, preventivamente i Capigruppo consiliari vengono sentiti, anche telefonicamente, al fine di verificare la disponibilità di presenza dei capigruppo alla seduta stessa, compatibilmente con le scadenze amministrative indifferibili.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 41 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale viene convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali : linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del timbro del comune e firmati dal sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 42 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma. Nella definizione dell'ordine del giorno il Presidente può avvalersi della Conferenza dei Capigruppo.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 43 Avviso di convocazione Consegna-Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con allegato l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di

avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 44 **Avviso di convocazione** **Consegna- Termini**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, escludendo dal computo dei giorni il giorno della seduta del Consiglio ed il giorno della consegna dell'avviso di convocazione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione, escludendo dal computo dei giorni il giorno della seduta del Consiglio ed il giorno della consegna dell'avviso di convocazione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
6. In caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art.140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 45 **Ordine del giorno** **Pubblicazione e diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il segretario comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO III ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 46 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.49 del T.U. , corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze.

Art. 47 Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed, eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il presidente ne fa prendere atto a verbale dal Segretario Comunale e dichiara deserta l'adunanza.
4. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 48
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, sono valide purchè intervengano almeno 6 membri del consiglio.
4. Non possono essere deliberate in seconda convocazione le seguenti materie:
 - i Bilanci annuali e pluriennali
 - il rendiconto consuntivo
 - il piano regolatore generale e le varianti generali
 - i Regolamenti di carattere istituzionale
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. la convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui all'art. 44, comma 4.
6. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO IV
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 49
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.51 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 50
Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Zibido San Giacomo. E' possibile la ripresa delle adunanze in misura totale o parziale a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, fatte salve le previsioni del successivo art. 52, la possibilità di intervento da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare.

Art. 51 **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio e il segretario comunale, vincolati al segreto di ufficio.

Art. 52 **Adunanze "aperte"**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco, sentita la giunta, può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Con le stesse modalità, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto comunale, relativamente all'istituzione degli organismi di decentramento e la costituzione di aziende speciali, il

Consiglio comunale consulta le organizzazioni sindacali e le formazioni economiche e sociali di cui al comma 1 del premesso articolo statutario.

5. Il Consiglio comunale può, altresì, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, deliberare il rinvio dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani di viabilità, per procedere alla consultazione di cui ai precedenti commi.

CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 53 Comportamenti dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e della correttezza..
3. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 54 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione . In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 55 **Comportamenti del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 56 **Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio e anche su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VI ORDINE DEI LAVORI

Art. 57

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 58

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo – il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, complessivamente per non più di trenta minuti.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di quindici minuti ciascuno.
4. Il Sindaco/Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione.
5. Il Sindaco/Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel

richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali e loro varianti generali, ai regolamenti e a qualsiasi argomento che il Consiglio, a maggioranza dei presenti, ritenga importante.

Art. 59

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – a ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 60

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 61
Interruzione o sospensione delle sedute

Su richiesta di uno o più consiglieri il Presidente, sentito il Capigruppo, può disporre una breve interruzione o sospensione dei lavori, per un tempo determinato, dandone preventivo avviso al Consiglio.

Art. 62
Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VII
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Art. 63
La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario ovvero da altro Segretario comunale individuato secondo normativa.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità.

Art. 64
Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale o chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. L'intera seduta è registrata, ad eccezione delle sedute segrete, mediante incisione, file audio/video o altro sistema simile: nell'ipotesi, la registrazione assume la forma di documento amministrativo informatico che sostituisce il processo verbale di trascrizione testuale della discussione. Viene pubblicata all'Albo pretorio on line contestualmente alle deliberazioni a cui la seduta si riferisce e successivamente pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale del Comune. I files audio/video sono conservati in apposita partizione del server del sistema informatico comunale.

In presenza della registrazione di seduta, nel verbale di deliberazione gli interventi sono richiamati "per relationem" con riferimento al file audio.

170050
con CC 48
26.11.2019

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.
8. Nei casi di trattazione urgente, ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, di mozioni e ordini del giorno che si risolvono in una espressione di voto del Consiglio comunale, viene redatto verbale con le modalità del presente articolo.
Delle interrogazioni ed interpellanze non iscritte all'ordine del giorno della seduta e trattate con carattere d'urgenza, non viene redatto verbale.

nuovo
con
CC 48/19

9. Gli originali delle deliberazioni restano depositati presso gli uffici della Segreteria Generale.
Se un consigliere rileva errori in un verbale di deliberazione deve segnalarlo per iscritto.
A seguito di verifica tecnica a cura del Segretario comunale, lo stesso procede alla rettifica facendone richiamo sulla deliberazione cui la rettifica si riferisce.
In caso di mancata registrazione della seduta, qualora si riscontrino difformità nel contenuto del verbale pubblicato, il Consigliere può chiedere per iscritto, prima del consiglio successivo, di integrare il verbale indicando esattamente ciò che intende che sia cancellato od inserito; sulla proposta posta all'Ordine del giorno si pronuncia il Consiglio a maggioranza. La pubblicazione del verbale deve avvenire con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla seduta in cui potrà essere messo in discussione.

Art. 65 TITOLO VIII CAPO I
La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.42 del T.U. Enti locali, esclusivamente per le variazioni di bilancio.
4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 66
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 del T.U. enti locali. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da fornire al consiglio comunale, tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente formale.

Art. 67
Approvazione- Revoca- Modifica

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione nelle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi atti prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II
LE VOTAZIONI

Art. 68
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese peralzata di mano.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione ad essa relativa;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 69 **Votazione in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco Presidente ne proclama il risultato.
4. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 70
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 71
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - Le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tale rappresentanza. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza di due scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando l'esito della votazione stessa.
8. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 72 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 73 **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti, ai sensi dell'art 134. comma 4. T.U. enti locali.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni.

Art. 75 **Diffusione**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

TITOLO I	2
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2
CAPO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	2
Finalità	2
Art. 2	2
Interpretazione del regolamento	2
Art. 3	2
Sede delle adunanze	3
CAPO II	3
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	3
Art. 4	3
Presidenza delle adunanze	3
Art. 5	3
Compiti e poteri del Presidente	3
TITOLO II	4
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	4
CAPO I	4
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	4
Art. 6	4
Prima seduta del Consiglio Comunale	4
Convalida degli eletti	4
Art. 7	4
Linee programmatiche di mandato	4
TITOLO III	5
I CONSIGLIERI COMUNALI	5
CAPO I	5
NORME GENERALI	
Art. 8	5
Riserva di Legge	5
CAPO II	5

ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	5
Art. 9	5
Entrata in carica	5
Art. 10	5
Dimissioni	5
Art. 11	5
Decadenza e rimozione dalla carica	5
Art. 12	6
Sospensioni delle funzioni	6
TITOLO IV	6
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	6
CAPO I	6
DIRITTI	6
Art. 13	6
Diritto di informazione e accesso agli atti	6
Art. 14	6
Diritto di iniziativa	7
Art. 15	7
Diritto di presentazione di interrogazioni	8
Articolo 16	8
Diritto di presentazione di interpellanze	8
Articolo 17	8
Diritto di presentazione di mozioni	9
Articolo 18	9
Diritto di presentazione di ordini del giorno	9
Art. 19	9
Trattazioni urgenti	10
Art. 20	10
Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale	10
Art. 21	10
Partecipazione alle adunanze	10
Art. 22	10
Pubblicità della situazione patrimoniale	11
Art. 23	11
Astensione obbligatoria	11
CAPO II	11
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	11
INDENNITÀ DI PRESENZA	11
Art. 24	12
Diritto di esercizio del mandato elettivo	12

CAPO III	12
NOMINE ED INCARICHI CONFERITI AI CONSIGLIERI COMUNALI	12
Art. 25	12
Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	12
Art. 26	12
Nomine e designazioni di consiglieri comunali	12
TITOLO V	13
GRUPPI CONSILIARI	13
Art. 27	13
Composizione	13
Art. 28	13
Costituzione	13
Art. 29	13
Conferenza dei Capigruppo	13
TITOLO VI	14
COMMISSIONI CONSILIARI	14
CAPO I	14
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	14
Art. 30	14
Composizione e costituzione	14
Art. 31	14
Presidenza e convocazione delle commissioni	15
Art. 32	15
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti	15
Art. 33	15
Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti	16
CAPO II	17
COMMISSIONI SPECIALI	17
Art. 34	17
Commissioni di indagine	17
Art. 35	17
Commissioni di studio e consulte	17
CAPO III	18
COMMISSIONI COMUNALI	18
Art. 36	18
Costituzione	18
Art. 37	18
Attribuzioni e funzionamento	18
	38

TITOLO VII	19
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	19
CAPO I	19
NORME GENERALI	19
Art.38	19
Poteri	19
Art. 39	19
Durata in carica	19
CAPO II	19
CONVOCAZIONE	19
Art. 40	19
Competenza	19
Art. 41	19
Convocazione	19
Art. 42	19
Ordine del giorno	20
Art. 43	20
Avviso di convocazione	20
Consegna-Modalità	20
Art. 44	20
Avviso di convocazione	21
Consegna- Termini	21
Art. 45	21
Ordine del giorno	21
Pubblicazione e diffusione	21
CAPO III	22
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	22
Art. 46	22
Deposito degli atti	22
Art. 47	22
Adunanze di prima convocazione	22
Art. 48	22
Adunanze di seconda convocazione	23
CAPO IV	23
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	23
Art. 49	23
Adunanze pubbliche	23
Art. 50	23
Registrazioni audio e video	23
Art. 51	23
Adunanze segrete	24
	24
	39

Art. 52	24
Adunanze "aperte"	24
CAPO V	25
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	25
Art. 53	25
Comportamenti dei Consiglieri	25
Art. 54	25
Ordine della discussione	25
Art. 55	26
Comportamenti del pubblico	26
Art. 56	26
Ammissione di funzionari e consulenti in aula	26
CAPO VI	27
ORDINE DEI LAVORI	27
Art. 57	27
Ordine di trattazione degli argomenti	27
Art. 58	27
Discussione - Norme generali	27
Art. 59	28
Questione pregiudiziale e sospensiva	28
Art. 60	28
Fatto personale	28
Art. 61	29
Interruzione o sospensione delle sedute	29
Art. 62	29
Termine dell'adunanza	29
CAPO VII	29
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE	29
Art. 63	29
La partecipazione del Segretario all'adunanza	29
Art. 64	29
Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	29
TITOLO VIII	30
COMPETENZA DEL CONSIGLIO	30
CAPO I	30
COMPETENZA DEL CONSIGLIO	30
Art. 65	30
La competenza esclusiva	30
Art. 66	31
Forma e contenuti	31
	40

Art. 67	31
Approvazione- Revoca- Modifica	31
CAPO II	31
LE VOTAZIONI	
Art. 68	31
Modalità generali	31
Art. 69	31
Votazione in forma palese	32
Art. 70	32
Votazione per appello nominale	33
Art. 71	33
Votazioni segrete	33
Art. 72	33
Esito delle votazioni	34
Art. 73	34
Deliberazioni immediatamente eseguibili	34
TITOLO IX	35
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 74	35
Entrata in vigore	35
Art. 75	35
Diffusione	35